

**CIRCOLARE TECNICA 11/03**(Inoltro tramite servizio e-f@ct)**Milano, 30 dicembre 2003**

OGGETTO: Comunicazione dell'ABI in tema di IVA e factoring – Sentenza della Corte di Giustizia UE.

Trasmettiamo la comunicazione dell'Associazione Bancaria Italiana sul tema in oggetto, che riprende e sostanzialmente condivide l'impostazione del problema data da Assifact, già oggetto delle recenti delibere del Consiglio.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
AOSTA FACTOR	DOTT. MORELLI
BANCA CARIGE	DOTT. MATTEINI
BANCA IFIS	DOTT. STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CBI FACTOR	AVV. BONDOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFIRI	DOTT. RATTI
CREDEMFACOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	DOTT. LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DOTT. MORELLI
FABER FACTOR	DOTT. LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	DOTT. DE MARTINI
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	DOTT. SSA BOGINI
FIDIS	RAG. BORGIALLO
FIN-ECO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
GE CAPITAL FINANCE	ING. PINTO
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	DOTT. SSA MALANCA
ITALEASE FINANCE	DOTT. REDAELLI
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA
MPS LEASING & FACTORING	DOTT. ATTANASIO
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI
SAN PAOLO IMI	SIG. RONCORONI
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
SIS.PA.	RAG. RIVA
UNICREDIT FACTORING	DOTT. MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

Prot. TR/006361 Roma, 29 dicembre 2003

**AGLI ASSOCIATI
LORO SEDI**

**Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42 – n)
Cessione di crediti - Operazioni di finanziamento - Recupero crediti
Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003
Cod.Attività ABI: TR 1445**

I. Come noto, la Corte di Giustizia nello scorso mese di giugno ha emanato una sentenza - C-305/01 del 26 giugno 2003 - con la quale è intervenuta in merito al trattamento da riservare, agli effetti dell'IVA, alla attività svolta dalle società di factoring e all'attività di recupero crediti, precisando in proposito:

a) che la società di factoring che assume il rischio d'insolvenza dei debitori e che come corrispettivo fatturi ai propri clienti una commissione, esercita un'attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della VI Direttiva (77/388/CEE) e, pertanto, ha la qualità di soggetto passivo ed ha, quindi, diritto alla deduzione in forza dell'art. 17 della medesima Direttiva;

b) che un'attività economica, con cui un operatore acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione, costituisce un "recupero dei crediti" ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della VI Direttiva ed è, pertanto, esclusa dall'esenzione stabilita dalla stessa disposizione.

II. Come avuto modo già di rappresentare ad alcune associate - che hanno interpellato la scrivente in merito alle conseguenze che una siffatta decisione avrebbe potuto comportare sul trattamento fiscale finora riservato alle operazioni della specie - si fa presente che l'Associazione non ha mancato a suo tempo di interessare i competenti organi dell'Amministrazione finanziaria Centrale affinché quest'ultima, nel valutare gli effetti della citata sentenza sulla vigente normativa nazionale, disciplinante le fattispecie in oggetto, provvedesse a fornire il proprio parere sulla delicata questione in modo da:

✓ assicurare un'uniformità di comportamento da parte degli operatori del settore e, nel contempo,

Segue lettera Oggetto: **Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42-n)**
Cessione di crediti – Operazioni di finanziamento – Recupero crediti
Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003

✓ evitare l’instaurarsi di “procedimenti contenziosi” a fronte di iniziative dei locali uffici non in linea con la ratio della normativa nazionale e con gli stessi orientamenti ministeriali, sollecitando al riguardo l’emanazione di opportune “direttive” in attesa delle decisioni da assumere circa la delicata questione.

E’ indubbio che quanto emerge dalla sentenza dalla Corte di Giustizia, riconducendo l’attività di factoring nella più ampia attività di “recupero crediti”, al di là della correttezza e/o condivisione di un siffatto assunto, solleva ragionevoli dubbi, sul trattamento IVA che dovrebbe essere ora riservato alle operazioni di finanziamento strutturate mediante le cessioni di credito, non soltanto agli operatori del settore - sia a livello di società di factoring in senso stretto sia a livello di banche che svolgono attività di intermediazione nello specifico settore - ma anche a livello dei locali uffici finanziari.

E ciò in quanto il trattamento finora riservato – sulla base della vigente normativa nazionale e della stessa prassi amministrativa - alle cessioni di crediti, sia pure inserite nell’ambito della più specifica attività di factoring (intesa, quest’ultima, quale sistema coordinato di servizi attraverso cui può essere consentito alle imprese di procedere al trasferimento, dietro corrispettivo, di crediti commerciali ricorrendo ad un’impresa specializzata: factor) e della relativa attività di intermediazione (ad esempio, attraverso sportelli bancari), nonché alla stessa attività di recupero crediti, intesa come attività legale promossa nei confronti del debitore moroso o come attività di natura paralegale (stragiudiziale o antegudiziale), potrebbe rilevarsi non in linea con il regime ora individuato dalla Corte di Giustizia UE, che, peraltro, giova sottolineare, tiene conto di una specifica operatività esistente in un determinato Stato membro.

III. Non si è, altresì, mancato di sottolineare ai competenti organi ministeriali – atteso che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia UE a proposito delle cessioni di credito finirebbero per riflettersi, come accennato, sui rapporti tra società di factoring ed imprese, tra banche (anche in veste di intermediarie dell’attività svolta dalle società di factoring) e la propria clientela, nonché tra banche e banche - le considerazioni che, ad avviso della scrivente, possono indurre a ritenere non pienamente condivisibili le determinazioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia.

IV. Alla Amministrazione finanziaria è stato poi rappresentato che se i chiarimenti richiesti fossero nel senso di recepire le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia, la stessa Amministrazione dovrebbe, tuttavia, riconoscere che l’adeguamento al menzionato indirizzo comunitario non può che interessare i periodi d’imposta diversi da quelli in cui i soggetti passivi hanno operato in linea con il diritto interno e con gli orientamenti forniti in proposito dalla stessa Amministrazione finanziaria.

V. La scrivente ha, inoltre, portato all’attenzione della Federazione Bancaria Europea le criticità che la ripetuta sentenza determina nella specifica operatività del factoring, e la tematica è stata oggetto di approfondimento anche da parte del Comitato IVA (UE) nel corso della riunione svoltasi a Bruxelles nel corrente mese. A quanto si è appreso, in via

Segue lettera Oggetto: **Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42-n)**
Cessione di crediti – Operazioni di finanziamento – Recupero crediti
Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003

informale, più della metà degli Stati membri non assoggetterebbero ad IVA l'attività di factoring e riterrebbero non corretta la sentenza della Corte di Giustizia.


Sul punto lo stesso Comitato si è riservato di far conoscere il proprio parere.

VI. Con riserva di tornare sull'argomento, appena note le determinazioni ufficiali che l'Amministrazione finanziaria vorrà assumere sulla delicata questione, si trasmette, per opportuna documentazione, una nota recante talune osservazioni sulla tematica in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Zadra)



Allegato

Segue lettera Oggetto: **Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42-n)**
Cessione di crediti – Operazioni di finanziamento – Recupero crediti
Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003

NOTA

1. Considerazioni di carattere generale

1.1. La sentenza fa riferimento ad operazioni effettuate da una società che pratica il factoring in senso proprio (mera attività di acquisto di crediti pro-soluto) fornendo alla clientela prestazioni di servizi a titolo oneroso che rientrano nel campo di applicazione della VI Direttiva, considerandole imponibili nell'ottica dell'art.17, n. 2 (e cioè del diritto alla deduzione), salva l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della medesima Direttiva.

L'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della VI Direttiva dispone che gli Stati membri esentano dall'imposta le prestazioni di servizi riguardanti "la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi", "la negoziazione e la presa in carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi", "le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali ad eccezione del recupero dei crediti". Il recupero dei crediti costituisce, pertanto, un'eccezione alle esenzioni elencate al succitato art. 13.

La Corte di Giustizia, nella sentenza in oggetto, parte dalla considerazione:

- che le versioni inglese e svedese di tale ultima disposizione menzionano a questo titolo (e cioè come eccezione al regime di esenzione) anche il factoring ponendolo sullo stesso piano del recupero dei crediti;
- che il factoring menzionato nelle versioni inglese e svedese va inteso nel senso che comprende sia il factoring in senso proprio (mera attività di acquisto di crediti pro-soluto) sia il factoring in senso improprio (come anticipazione sul credito, con clausola pro-solvendo).

Viene rilevato che il factoring deve essere considerato nel senso che costituisce una mera variante del concetto più generale di "recupero dei crediti", a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato.

La nozione di "recupero dei crediti" fornita dalla Corte è nel senso che trattasi di operazioni chiaramente circoscritte, volte ad ottenere il pagamento di un debito in denaro e che sono di tipo completamente diverso da quello delle esenzioni elencate nella prima parte dell'art. 13, parte B, lett. d), della VI Direttiva.

Segue lettera Oggetto: **Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42-n)**
Cessione di crediti – Operazioni di finanziamento – Recupero crediti
Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003

Sempre secondo la Corte non esiste alcuna valida ragione che possa giustificare una disparità di trattamento dal punto di vista dell'IVA tra il factoring in senso proprio ed il factoring in senso improprio, dato che in entrambi i casi il factor fornisce al cliente prestazioni a titolo oneroso ed esercita, con ciò, un'attività economica. Qualsiasi altra interpretazione opererebbe una distinzione arbitraria tra questi due tipi di factoring e farebbe gravare sull'operatore economico interessato, nell'ambito di alcune delle sue attività economiche, il costo dell'IVA, senza dargli la possibilità di dedurre tale costo ai sensi dell'art. 17 della VI Direttiva.

Il sistema delle deduzioni previsto dal succitato art. 17 è volto ad esonerare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche in quanto il sistema dell'IVA garantisce la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche che sono sottoposte ad IVA, indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle stesse (Corte di Giustizia, sentenza 27 settembre 2001, C-16/00).

Viene, inoltre, rilevato che per la corretta e semplice applicazione delle esenzioni di cui all'art. 13, parte B, lett. d) della VI Direttiva occorre dare rilevanza, salvo casi eccezionali, alla natura oggettiva delle operazioni poste in essere (Corte di Giustizia, sentenza 9 ottobre 2001, C-108/99).

1.2. La Corte di Giustizia si è pronunciata su una specifica tipologia di attività di factoring quale esistente in uno dei Paesi membri e non sembra avere tenuto affatto conto della circostanza che il legislatore della VI Direttiva (77/388), per quanto più da vicino interessa in questa sede, ha preso in considerazione e, conseguentemente, disciplinato, le seguenti fattispecie in maniera distinta e separata:

a) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi (articolo 13 (B) d), punto 1);

b) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, *ad eccezione del recupero dei crediti* (articolo 13 (B) d), punto 3);

c) la gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da una persona o da un organismo diverso da quello che ha concesso i crediti (allegato F, recante l'elenco delle operazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b, della medesima Direttiva, punto 13);

d) il recupero di crediti (allegato F, recante l'elenco delle operazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b, della medesima Direttiva, punto 14),

dimostrando così di non volere ricondurre all'attività di "recupero crediti" anche quella attività di gestione dei crediti effettuata da soggetti diversi da coloro che li hanno concessi.

Segue lettera Oggetto: **Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42-n)**
Cessione di crediti – Operazioni di finanziamento – Recupero crediti
Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003

La circostanza che per effetto della Direttiva 89/465/CEE del 18 luglio 1989 (XVIII Direttiva) sono state poi soppresse alcune delle deroghe previste dal citato articolo 28, non modifica l'assunto che

✓ al concetto di attività di “recupero crediti” quale preso in considerazione dal legislatore europeo, ed al quale il legislatore nazionale si è adeguato, non può che attribuirsi (per esclusione) il significato della tipica attività legale promossa nei confronti dei debitori morosi o come attività di natura paralegale (stragiudiziale o antegiudiziale). Dovendosi, per contro, ritenere non in linea con i principi base fissati dalla VI Direttiva l'assunto di voler ricondurre in via generalizzata l'attività del factor all'attività di “recupero crediti”.

2. Profilo nazionale

In origine, le cessioni di credito erano collocate nell'ambito dell'art. 2, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 e, in particolare, tra le fattispecie non costitutive di cessioni di beni; tale esclusione dall'ambito applicativo dell'IVA ne determinava l'attrazione nell'ambito dell'art. 6 della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. n. 131 del 1986 e, conseguentemente, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.¹

Con la legge 18 febbraio 1997, n. 28 - che ha modificato gli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 per un più puntuale adeguamento della disciplina IVA, riguardo alle operazioni creditizie e finanziarie, alle corrispondenti disposizioni della VI Direttiva - è stata modificata la ricordata disciplina fiscale delle cessioni di credito sottraendo dalla disciplina di esclusione da IVA dettata dal succitato art. 2, lett. a), le cessioni di credito con causa finanziaria, posto che sono stati ricompresi nell'ambito applicativo dell'IVA, come operazioni esenti, tutte le operazioni con causa di finanziamento, comprese quelle realizzate mediante cessioni di crediti.

La legge n. 28 del 1997 ha integrato, cioè, il disposto dell'art. 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, ricomprendendo tra le fattispecie costitutive di prestazioni di servizi - semprechè rese verso corrispettivo - oltre ai prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, anche le operazioni finanziarie effettuate mediante la negoziazione anche a titolo di cessione “pro-soluto” di crediti, cambiali o assegni, mantenendo, peraltro, ferma la previsione originaria dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, che non considera cessioni di beni, tra l'altro, le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

Circa la nozione di prestito di denaro, cui fa riferimento il citato art. 3, la stessa Amministrazione finanziaria² ha avuto modo di osservare che la stessa appare inadeguata rispetto alla disciplina delle attività bancarie e creditizie (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), disciplina che accoglie una nozione più ampia di prestito di denaro, ricomprendendovi in generale le cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo (art. 1 del

¹ Cfr. Circolare ABI, n. 35 del 1986.

² Cfr. risoluzione ministeriale n. 71 del 25 maggio 2000.

Segue lettera Oggetto: **Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42-n)**
Cessione di crediti – Operazioni di finanziamento – Recupero crediti
Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003

D.Lg. n. 385 del 1993) e considera come attività di finanziamento “ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di acquisto di crediti”.

In sostanza (a fronte delle cessioni di crediti di cui all’art. 1260 del cod. civ.), l’attrazione nel campo impositivo dell’IVA, anche se in regime di esenzione, è riservato alle sole operazioni finanziarie, restando, invece, escluse dal campo applicativo dell’IVA le cessioni di crediti effettuate a titolo di adempimento solutorio a fronte di obbligazioni scadute.

La *ratio* della modifica apportata alla disciplina delle cessioni di credito dalla legge n. 28 del 1997 si fonda sulla constatata necessità di tenere distinte, a livello normativo, le cessioni dei crediti derivanti da operazioni finanziarie - oggettivamente espressive di operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 - da quelle che, prive di causa finanziaria, adempivano a funzioni meramente solutorie.

Come ritenuto dallo stesso Ministero delle finanze,³ l’art. 4 della legge n. 28 del 1997, oltre ad adeguare la disciplina IVA delle attività bancarie e finanziarie alla VI Direttiva, ha ridisegnato il regime tributario delle cessioni di credito, conferendo esplicitamente valenza impositiva a norma dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 alle operazioni finanziarie aventi ad oggetto cessioni di credito.

Per effetto di tali modifiche, la nozione di prestiti di denaro, che ai fini dell’IVA costituiscono prestazioni di servizi, comprende in genere le operazioni con causa di finanziamento anche se attuate con cessioni di crediti, sia pro solvendo che pro-soluto.

Tali operazioni si configurano come prestazioni di servizi effettuate dal cessionario dei crediti (esenti da IVA a norma dell’art. 10, n.1) e non già come cessioni di beni da parte del cedente i crediti stessi.

In sostanza, il soggetto che presta il servizio vale a dire colui che effettua l’operazione è il cessionario e non il cedente il credito, nell’assunto che la cessione del credito (e cioè l’acquisto del credito) è solo strumentale rispetto all’attuazione di una prestazione di servizi di natura finanziaria.

Le cessioni di crediti effettuate in contesti diversi da quelli dei contratti con causa di finanziamento - ad esempio, crediti ceduti per estinguere obbligazioni pecuniarie preesistenti (della più varia specie) di cui il cedente il credito sia debitore - sono, invece, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972.

3. Profilo amministrativo

L’Amministrazione finanziaria ha condiviso la distinzione fra “cessioni di crediti con causa finanziaria” (esenti da IVA) e le altre tipologie di “cessioni di crediti” (escluse da IVA).

³ Cfr. articolo di Giovanni Spalletta (Ministero delle finanze) “Il nuovo regime IVA delle cessioni di credito” in “Bancaria” n. 6 del 1997.

Segue lettera Oggetto: **Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42-n)**
Cessione di crediti – Operazioni di finanziamento – Recupero crediti
Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003

Con risoluzione del 25 maggio 2000, n. 71/E,⁴ l'Amministrazione finanziaria ha, infatti, rilevato che l'art. 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 "è stato riformulato per precisare che la nozione di prestito di denaro, assimilata agli effetti dell'IVA a prestazione di servizio quando effettuata a titolo oneroso, non è limitata allo sconto di crediti e titoli di credito, ma ricomprende le operazioni finanziarie intendendosi per tali tutte le operazioni aventi causa di finanziamento anche se attuate con cessioni di crediti, anche pro-soluto, di cambiali o assegni."

Precisando, altresì, che il comma 2, n. 3, dell'art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, va messo "in relazione con la norma di cui all'art. 10, n. 1 del medesimo decreto ove sono considerate esenti da IVA le prestazioni di servizio concernenti la concessione e la negoziazione di crediti. Da ciò ne consegue che le operazioni di finanziamento realizzate anche mediante cessioni di crediti "pro-soluto" e "pro-solvendo" rilevano agli effetti dell'imposta in regime di esenzione".

In altri termini:

a) le cessioni di credito attuative di vere e proprie operazioni finanziarie in quanto effettuate nel contesto di negozi aventi causa di finanziamento (realizzate, ad esempio, mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto di crediti, cambiali o assegni) sono soggette ad IVA (esenti a norma dell'art. 10, comma 1, n. 1);

b) le cessioni di credito poste in essere isolatamente come negozi giuridici a sè stanti, effettuate cioè in contesti diversi senza alcuna sottostante operazione di finanziamento (ad esempio, cessioni pro soluto di crediti ai creditori dell'impresa per il soddisfacimento delle loro posizioni creditorie, le cessioni convenute in surrogazione dei pagamenti in denaro, le cessioni a titolo di liberalità), dovranno ricondursi al disposto della lett. a), comma 3, dell'art. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, come tali, soggette all'imposta di registro (0,50%, in termine fisso ovvero in caso d'uso).

L'Amministrazione finanziaria ha, cioè, chiaramente riconosciuto la natura di finanziamento all'operazione diretta ad assicurare liquidità al soggetto attraverso la cessione "pro-soluto" ovvero "pro-solvendo" dei propri crediti.

4. Attività di factoring

La Corte di Cassazione⁵ ha qualificato il factoring come "un contratto atipico, in cui l'elemento costante è la gestione della totalità dei crediti d'imposta, attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, in unione, di solito, con un'operazione di finanziamento all'impresa, quale elemento funzionale caratterizzante".

⁴ Cfr., in senso conforme, anche la risoluzione ministeriale 5 maggio 1998, n. 37/E.

⁵ Cfr. sentenza 18 ottobre 1994, n. 8497

Segue lettera Oggetto: **Imposta sul valore aggiunto (pos. 441/42-n)**
Cessione di crediti – Operazioni di finanziamento – Recupero crediti
Corte di Giustizia UE, Sentenza C-305/01 del 26 giugno 2003

Da quanto sopra discende che l'attività di factoring⁶ può anche comprendere un'operazione di finanziamento che può avvenire attraverso la cessione di crediti pro-soluto o pro-solvendo. Nell'attività di factoring la cessione del credito assume un carattere di mera strumentalità rispetto ad un'operazione finanziaria e, in tal caso, le commissioni (e gli interessi, in caso di anticipazione del credito ceduto) percepite dal cessionario (il factor) per la prestazione dei servizi resa nei confronti del cedente i crediti ceduti rientra nel campo di applicazione dell'IVA, sia pure in regime di esenzione, in quanto costitutive di fattispecie negoziali riconducibili alle operazioni finanziarie.

La menzionata legge n. 28 del 1997 si riflette anche sui contratti di factoring, fermo restando che occorre verificare di volta in volta la causa del contratto ossia la giustificazione funzionale dell'accordo, quale ricavabile dalle disposizioni vigenti e dagli schemi contrattuali utilizzati e, quindi, dal concreto regolamento pattuito.

Tuttavia, come osservato dallo stesso Ministero delle finanze,⁷ la migliore dottrina formatasi in materia ha finito per riconoscere ai contratti della specie una funzione di finanziamento, “tenuto conto anche del fatto che nella prassi operativa la previsione dell'anticipazione sul credito da parte del factor è pressochè normale, mentre costituisce addirittura la regola in relazione ai crediti accettati dal factor pro-soluto (...).

Una volta riconosciuta la causa di finanziamento del contratto di factoring, è agevole trarne le conseguenze sul piano fiscale, agli effetti dell'IVA. Il compenso trattenuto dal factor a fronte della propria prestazione deve considerarsi rilevante agli effetti dell'IVA, e soggetto al trattamento di esenzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, n. 3, e 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. Dal trattamento di esenzione derivano poi, ovviamente, tutte le conseguenze, in tema di pro-rata di indetraibilità, desumibili dal disposto dell'art. 19, commi 3 e 4, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972.

Devono ritenersi, invece, non soggette ad IVA, in quanto non aventi autonoma rilevanza nel contesto dell'operazione finanziaria, e comunque assorbite dalla previsione dell'art. 2, comma 3, lett. a), del richiamato D.P.R. n. 633 del 1972, le somme che il factor trasferisce all'impresa cedente quale controvalore dei crediti ceduti.”

⁶ La legge 21 febbraio 1991, n. 52 disciplina, sia pure in maniera non del tutto esaustiva, il factoring.

⁷ Cfr. citato articolo di Spalletta.